Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 298.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TROLLI Giovanni Battista di Augusto, nato a Reggio nell'Emilia il 14 giugno 1923, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Strenuo combattente, non esitava ad attaccare con pochi uomini un forte reparto per evitare l'accerchiamento della sua formazione. Benché ferito, continuava a tener testa al nemico invitando i compagni d'arme a mettersi in salvo. Circondato e catturato, veniva sottoposto alle più crudeli sevizie e barbaramente ucciso. — Monte Caio Parmense, 22 novembre 1944.

(9083)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1529.

Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, è gratuito.

Art. 2.

Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.

Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza è, del pari, gratuito.

Art. 3.

Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato generale dello Stato.

Art 4.

Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Art 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonchè le norme per il servizio di distribuzione.

Art 6.

Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, per la seconda e terza classe della scuola media.

Art. 7.

Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni.

Art. 9.

Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonchè per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 rispettivamente in lire 40 milioni, lire 23 milioni e lire 137 milioni, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — GUI — MEDICI — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 8 novembre 1963, n. 1530.

Elevazione del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239, è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1963

SEGNI

LEONE — MATTARELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 novembre 1963, n. 1531.

Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento sostenute durante l'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire a favore del Consiglio

nazionale delle ricerche per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'espletamento di nuovi compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica durante l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 2.

L'onere di un miliardo derivante dall'attuazione della presente legge farà carico sul capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 novembre 1963, n. **1532.**

Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine — Mediocredito centrale — agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Art. 2.

All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà, fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1533.**

Inclusione dell'abitato di Lustra Cilento tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1028 del 25 maggio 1963;

Sulla proposta del Ministro segretario di stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lustra Cilento, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. **1534.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto internazionale privato;
Filologia giuridica.

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Organizzazione internazionale;
Scienza della amministrazione.

Art. 32. — Dall'elenco degli Istituti delle Facoltà di Giurisprudenza sono soppressi quelli di:
Istituto di Diritto penale;
Istituto di Diritto ecclesiastico e canonico.

Art. 34. — L'elenco degli esami complementari del corso di laurea in Economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari:
1) Demografia;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Diritto processuale civile;
5) Diritto tributario;
6) Econometria;
7) Economia dei trasporti;
8) Economia agraria comparata;
9) Economia internazionale;
10) Economia matematica;
11) Economia monetaria e creditizia;
12) Lingua serbocroata;
13) Organizzazione e direzione aziendale;
14) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
15) Ricerca operativa;
16) Sociologia;
17) Statistica assicurativa;
18) Statistica economica;
19) Storia del pensiero economico;
20) Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche;
21) Tecnica del commercio internazionale;
22) Tecnica delle ricerche di mercato;
23) Tecnologie dei cicli produttivi.

Art. 35, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Economia e commercio è modificato nel senso che è abolita la propedeuticità per l'iscrizione e l'esame delle Istituzioni di Diritto privato rispetto al Diritto della navigazione e al Diritto industriale e del Diritto commerciale rispetto al Diritto industriale.

Art. 39. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Psicologia sociale;
Filologia micenea;
Storia della filosofia antica;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Sociologia.

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Psicologia sociale;
Filosofia della scienza;
Filosofia del linguaggio;
Glottologia;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte medioevale o Storia dell'arte moderna;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: « Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche ».

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

a) per l'indirizzo organico biologico;
Spettroscopia;
Geochimica;

b) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico;
Chimica teorica;
Strutturistica chimica;
Chimica organica superiore;
Complementi di matematiche.

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti i seguenti:
Matematiche superiori;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
Calcolo delle probabilità;
Applicazione della matematica all'economia;
Statistica matematica.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Biologia marina ».

Art. 62, relativa alle esercitazioni del corso di laurea in Scienze naturali è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato.

Art. 67. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti:
Istituto di Geodesia e geofisica;
Istituto di Fisica teorica.

Cambiano, invece, denominazione i seguenti:
Istituto di Zoologia in Zoologia e anatomia comparata;
Istituto di Geologia in Geologia e paleontologia;

Istituto di Mineralogia in Mineralogia e petrografia;
Istituto di Botanica in Istituto e orto botanico.

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
« Chimica farmaceutica applicata ».

Art. 73. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di Farmacia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di Chimica biologica;
Istituto di Fisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1535.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 401. — La denominazione della Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia è modificata in quella di Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia.

Gli articoli da 471 a 475, relativi alla Scuola di perfezionamento in Ematologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 471. — E' istituita presso l'Istituto di Semeiotica medica della Università di Roma, la Scuola di perfezionamento in Ematologia.

Il corso degli studi ha la durata di due anni. Per ogni anno il numero degli iscritti, esclusi i fuori corso, non sarà superiore a quaranta.

Le iscrizioni sono condizionate da un esame preliminare di ammissione.

Art. 472. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
2) Biochimica ematologica (annuale, 1° anno);
3) Immuno-ematologia (annuale, 1° anno);
4) Fisiopatologia dell'emocoagulazione e dell'emostasi (annuale, 1° anno);
5) Anatomia e istologia patologica (biennale);
6) Protidologia ematologica (annuale, 2° anno);
7) Patologia ematologica costituzionale (annuale, 2° anno);
8) Radiodiagnostica e radioterapia (annuale, 2° anno);
9) Patologia speciale e clinica ematologica (biennale);
10) Terapia (annuale, 2° anno).

Vengono inoltre quotidianamente tenute al letto del malato, esercitazioni di Semeiotica clinica, di Diagnostica differenziale, di Terapia, esercitazioni teorico pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'Istituto di Anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue e per le esercitazioni di Istologia patologica.

Art. 473. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nei reparti, negli ambulatori, nei laboratori e nella sala incisoria dell'Istituto di Anatomia patologica è obbligatoria. Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto le relative attestazioni di frequenza.

Art. 474. — Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, secondo le disposizioni che verranno stabilite nel manifesto della Scuola. Gli iscritti non potranno essere ammessi al secondo anno di corso se non avranno superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il 1° anno.

Art. 475. — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale art. 374.

Art. 519, relativo alla Scuola di specializzazione in Farmacoterapia e tossicologia medica è abrogato e sostituito dal seguente.

« La Scuola di specializzazione in Farmacoterapia e tossicologia medica ha la durata di due anni. Essa ha sede presso l'Istituto di farmacologia dell'Università di Roma. Possono essere ammessi alla Scuola oltre ai laureati in Medicina e chirurgia, i laureati in Farmacia e quelli in Scienze biologiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1963.

Variazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 6, 7, 17, terzo comma, e 21, commi secondo e terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visto l'art 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443;

Visti gli articoli 20 e 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la misura dei contributi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte degli impiegati ed operai non agricoli;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dei contributi predetti in applicazione del disposto contenuto nell'art. 20, commi secondo e successivi della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte di coloro che intendono proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie, indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, sono modificati, con le decorrenze previste dall'art. 20, commi secondo e successivi, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente dcreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1963
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 62

TABELLA *A*

Contributi per la prosecuzione volontaria e relative marche settimanali dal 1° luglio 1963

IMPIEGATI ED OPERAI NON AGRICOLI

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	IMPORTO CONTRIBUTI					VALORE DELLE MARCHE	
		Invalidità, vecchiaia e superstiti			Tubercolosi		Invalidità vecchiaia e Tbc. (col. 1+2+3+4+5)	Sola invalidità e vecchiaia (col. 1+2—3)
		Base	F.A.P.A.M.P. pensioni	F.A.P.A.M.P. assistenza malattia	Base	Integrativo		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1ª	fino a L. 3.300	6	530	80	1	63	680	616
2ª	oltre L. 3.300 » » » 5.300	8	724	109	1	86	928	841
3ª	» » 5.300 » » » 8.300	10	1.144	174	1	136	1.465	1.328
4ª	» » 8.300 » » » 10.300	13	1.565	237	2	186	2.003	1.815
5ª	» » 10.300 » » » 12.500	15	1.919	290	2	228	2.454	2.224
6ª	» » 12.500 » » » 15.000	18	2.315	350	2	275	2.960	2.683
7ª	» » 15.000 » » » 17.800	21	2.760	418	2	328	3.529	3.199
8ª	» » 17.800 » » » 20.800	25	3.248	492	2	386	4.153	3.765
9ª	» » 20.800 » » » 24.200	29	3.787	573	3	450	4.842	4.389
10ª	» » 24.200 » » » 27.900	33	4.384	664	3	521	5.605	5.081
11ª	» » 27.900 » » » 32.000	37	5.040	764	3	599	6.443	5.841
12ª	» » 32.000 » » » 36.600	41	5.773	874	3	686	7.377	6.638
13ª	» » 36.600 » » » 41.100	45	6.538	991	4	777	8.355	7.574

Visto, ***il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale***
DELLE FAVE

TABELLA *B*

Contributi per la prosecuzione volontaria e relative marche settimanali dal 30 dicembre 1963

IMPIEGATI ED OPERAI NON AGRICOLI

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	IMPORTO CONTRIBUTI - Invalidità, vecchiaia e superstiti - Base (1)	pensioni (2)	assistenza malattia (3)	Tubercolosi - Base (4)	integrativo (5)	VALORE DELLE MARCHE - Invalidità vecchiaia e Tbc (col. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) (6)	Sola invalidità e vecchiaia (col. 1 + 2 + 3) (7)
1ª	fino a L. 3.300	6	530	5	1	63	605	541
2ª	oltre L. 3.300 . . . » » » 5.300	8	724	7	1	86	826	739
3ª	» » 5.300 . . . » » » 8.300	10	1.144	12	1	136	1.303	1.166
4ª	» » 8.300 . . . » » » 10.300	13	1.565	16	2	186	1.782	1.594
5ª	» » 10.300 . . . » » » 12.500	15	1.919	19	2	228	2.183	1.953
6ª	» » 12.500 . . . » » » 15.000	18	2.315	23	2	275	2.633	2.356
7ª	» » 15.000 . . . » » » 17.800	21	2.760	28	2	328	3.139	2.809
8ª	» » 17.800 . . . » » » 20.800	25	3.248	33	2	386	3.694	3.306
9ª	» » 20.800 . . . » » » 24.200	29	3.787	38	3	450	4.307	3.854
10ª	» » 24.200 . . . » » » 27.900	33	4.384	44	3	521	4.985	4.461
11ª	» » 27.900 . . . » » » 32.000	37	5.040	51	3	599	5.730	5.128
12ª	» » 32.000 . . . » » » 36.600	41	5.773	58	3	686	6.561	5.872
13ª	» » 36.600 . . . » » » 41.100	45	6.538	66	4	777	7.430	6.649

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(10011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963.

Nomina di un componente titolare e di un componente supplente del « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 175, con il quale il dott. Agostino Macchia, presidente di sezione del Consiglio di Stato, venne nominato componente titolare del citato Comitato;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 362, con il quale il consigliere di Stato dott. Enrico Rizzatti venne nominato membro supplente del Comitato stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Agostino Macchia per sopravvenuto decesso;

Vista la lettera n. 198, del 12 marzo 1963, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Enrico Rizzatti, ora presidente di sezione, quale componente titolare e, in sostituzione di quest'ultimo, quale componente supplente del Comitato medesimo, il consigliere dott. Andrea De Capua;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 14 marzo 1963, il dott. Enrico Rizzatti, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato componente titolare del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il dott. Andrea De Capua, consigliere di Stato, è nominato membro supplente dell'anzidetto Comitato.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 134. — MARESCA

(9913)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con il quale è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto

Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mèzzi occorrenti per il suo funzionamento:

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1961 con il quale la misura del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è stata fissata, per la durata di due anni, in lire 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto, ovvero in cascame di cotone importato greggio o tinto, esclusi i « linters »;

Vista la lettera in data 18 aprile 1963 del Presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano, con la quale si chiede che la misura dell'indicato contributo sia stabilita, per due anni, nella misura di L. 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto, esclusi i « linters »;

Decreta:

Per la durata di due anni, a decorrere dal 28 novembre 1963 il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato nella misura di lire 1,30 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli o in massa greggio o tinto ovvero di cascame di cotone importato, greggio o tinto esclusi i « linters ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1963
Registro n. 8 *Industria e commercio, foglio n.* 323

(10150)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Sessione ordinaria di aprile 1964 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1964 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale.

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 144, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 370. — GALLUCCI

(10132)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.

Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli eser-

centi attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta;

Vista la nota in data 4 febbraio 1963, con la quale il dott. prof. Franco Ianniello ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro supplente del predetto Collegio sindacale, conferitagli su designazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1963, con la quale il Consiglio precitato ha designato, per la sostituzione, il sig. Donato De Feo;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta;

Decreta:

Il sig. Donato De Feo è nominato membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta in sostituzione del dott. prof. Franco Ianniello dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10008)

DECRETO PREFETTIZIO 5 novembre 1963.

Conferma di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Considerata la necesistà di procedere alla nomina del rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in seno al Consiglio provinciale di sanità, a seguito del trasferimento ad altra sede del dott. Renato Carcassi;

Vista la designazione della Direzione generale del predetto Istituto;

A conferma del precedente decreto n. 31895/3ª del 16 aprile 1963;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Bertolino è confermato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nuoro, addì 5 novembre 1963

Il Prefetto: D'URSO

(10080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963 il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.173.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9841)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9975)

Autorizzazione al comune di Pietrabbondante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Pietrabbondante (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9976)

Autorizzazione al comune di Flero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Flero (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9977)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.429.400 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9978)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Modugno (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9979)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.075.450 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9980)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Monte San Vito (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.429.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9981)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1963, il comune di Montecarotto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.139.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9982)

Autorizzazione al comune di Frisanco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Frisanco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9983)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Torricella Sicura (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.952.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 945, n. 5.

(9984)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.589.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9985)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Cossoine (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9986)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.404.723 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9987)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Mandela (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 7.261.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9988)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.816.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9989)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Avigliano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.923.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9990)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Castelmezzano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.911.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9991)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.873.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9992)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Pollena Trocchia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.801.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9993)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Sternatia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9994)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Cori (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.426.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9995)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Collepietro (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9996)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.968.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9997)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Santa Maria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.363.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9998)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di San Fili (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.909.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9999)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1963, il comune di San Floro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.236.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5425 della *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 19 novembre 1963.

(10103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963 (registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 304), i ricorsi straordinari prodotti il 27 dicembre 1960 e il 22 febbraio 1961 dal prof. Tullio Ilo nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente avverso i provvedimenti n. 4630 dell'8 giugno 1960 e n. 3286 del 12 dicembre 1960, con i quali è stata respinta l'istanza di rettifica al 1° gennaio 1951 della decorrenza della sua promozione ad ordinario ed è stato escluso dal concorso a duecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, sono stati respinti.

(9655)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1963 (registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 228), il ricorso straordinario 16 maggio 1959 prodotto dalla prof.ssa Cardona Edelweiss contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 15198 del 25 maggio 1959, con il quale fu respinta la sua istanza di collocamento nelle cattedre di ruolo ordinario di materie scientifiche nelle scuole di avviamento con esonero dal relativo esame colloquio a norma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, è stato respinto.

(9653)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963 (registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 356), il ricorso straordinario prodotto il 4 dicembre 1959 dalla prof.ssa Maria D'Achille Bucci, avverso il provvedimento 27 ottobre 1959, n. 20527-D-12, con il quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Campobasso, accolse il ricorso della prof.ssa Bruno Galasso Elvira attribuendole sei ore settimanali nella scuola media di Isernia ed otto ore settimanali nel liceo ginnasio del Comune stesso, con completamento in altra classe di scuola media, deliberando, altresì, in conseguenza, che alla prof.ssa Maria D'Achille Bucci fossero assegnate, con effetto e decorrenza dal 1° ottobre 1959, in luogo dell'intera cattedra nella scuola media sopraricordata per l'insegnamento della lingua francese già conferitale nel settembre 1959, nove ore settimanali presso la scuola media di Isernia ed otto ore settimanali presso l'Istituto magistrale della medesima sede, è stato dichiarato inammissibile.

(9654)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott. Maria Assunta Carboni Bajardi, nata a Urbino (Pesaro-Urbino) l'8 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Urbino in data 26 marzo 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(9530)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Enrico Berti, nato a Massa Lombarda (Ravenna) il 26 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 19 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(9660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12454 in data 31 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso, deliberato in data 6 agosto 1963, dal commissario straordinario dell'Ente.

(9724)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazioni.

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 9.45.61, costituenti la quota del « terzo residuo », espropriata in forza del decreto presidenziale 21 giugno 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 del 18 novembre 1955) nei confronti della ditta CAMPANI Fernanda di Luigi, maritata BASSI, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, è determinata in L. 588.324,05 (lire cinquecentottanttomilatrecentoventiquattro e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 505.000 (lire cinquecentocinquemila), già liquidato con il summenzionato decreto presidenziale 21 giugno 1955, viene corrisposta nella misura di L. 83.324,05.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 30 agosto 1956.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Piombino (Livorno), di complessivi ettari 2.86.82, costituenti la quota del « terzo residuo », espropriata in forza del decreto presidenziale 16 marzo 1956 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1956) nei confronti della ditta TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, è determinata in L. 318.023,15 (lire trecentodiciottomilaventitre e cent. 15), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 195.000 (lire centonovantacinquemila), già liquidato con il summenzionato decreto presidenziale 16 marzo 1956, viene corrisposta nella misura di L. 123.023,15.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'11 settembre 1956.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12271 in data 13 novembre 1963, il sig. Pietro De Carli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

(9914)

Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo (registro n. 43, foglio n. 300), sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(9659)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 agosto 1963
registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1963
registro n. 65 *Difesa-Esercito, foglio n.* 185

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompensa al valor militare rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 10 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro n. 10 Guerra, foglio n. 35, Bollettino ufficiale 1938, dispensa 39, pagina 3837:

Galli Pietro di Giovanni e di Brambilla Clelia, da Milano, caporal maggiore battaglione trasmissione del Genio. Il nome viene così rettificato: Pierino.

Decreto presidenziale 28 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1950, registro n. 35, foglio n. 14 Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2830:

Ibba Dante di Carmelo e di Fano Carmela, da Arquata Scrivia (Alessandria), classe 1917, caporal maggiore Reggimento cavalleria guide, viene rettificato in: Ibba Dante Virgilio Lauro di Vincenzo e di Danese Maria.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1946, registro n. 5 Guerra, foglio n. 245, Bollettino ufficiale 1946, dispensa 15, pagina 1921:

Maffeo Tersilio di Quinto e di Rovinetti Carolina, Distretto Vercelli, caporal maggiore 4° alpini, 4ª Brigata « Garibaldi ». Il nome viene così rettificato: Tersillo. Inoltre il cognome della madre è: Ravinetti.

Regio decreto 29 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1942, registro n. 1 Guerra, foglio n. 312, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pagina 1125.

Patuelli Raffaele fu Luigi e di Cortesi Elettra, da Bologna, sottotenente bersaglieri, Comando forze armate Albania. Il nome viene così rettificato: Raffaello.

(9631)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni edili e stradali Edelweiss », con sede in Aosta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 ottobre 1963, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa costruzioni edili e stradali Edelweiss, con sede in Aosta, composta dai signori:

Sala ing. Tancredi, presidente;
Torrione avv. Giuseppe e Roveyaz Cipriano, membri.

(9594)

Scioglimento della Società cooperativa Unione laziale artigiani - Cooperativa artigiana di garanzia di credito, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1963 la Società cooperativa Unione laziale artigiani - Cooperativa artigiana di garanzia di credito, con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 16 giugno 1959, rep. 47516, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gualtieri Carlo.

(10012)

Scioglimento della Società cooperativa « S.C.E.S. » (Società Cooperativa Emancipazione Sociale), con sede in Narni (Terni).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1963, la Società cooperativa « S.C. E.S. » (Società Cooperativa Emancipazione Sociale), con sede in Narni (Terni) costituita per rogito Buoncristiano in data 31 gennaio 1956, rep. 8008 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liqudatore nella persona del dott. De Giorgis Giorgio.

(9593)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi lavoratori calabresi G. Fanin », con sede in Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 ottobre 1963, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi lavoratori calabresi G. Fanin », con sede in Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro), costituita per rogito D'Ippolito in data 21 novembre 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cassadonte Vincenzo.

(9596)

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio », con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1963, il rag. Gennarino Borzone è stato nominato, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, commissario governativo della Società cooperativa agricola « San Michele di Monticchio », con sede in Posta Granata di Melfi (Potenza), in sostituzione del ragioniere Michele Brenna, nominato con decreto in data 1° luglio 1963, rinunciatario.

(9595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 26 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,39	622,43	622,41	622,40	622,40	622,41	622,40	622,40	622,40
$ Can.	577,49	577,55	577,60	577,60	577 —	577,62	577,65	577,60	577,65	577,50
Fr. Sv.	144,19	144,21	144,19	144,2125	144,20	144,23	144,215	144,20	144,23	144,21
Kr. D.	90,25	90,25	90,23	90,235	90,12	90,23	90,235	90,22	90,24	90,24
Kr. N.	86,98	86,98	86,97	86,98	86,95	86,97	86,97	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	119,34	119,96	119,95	119,93	119,95	119,99	119,92	119,97	119,99	119,99
Fol.	172,90	172,95	172,97	172,955	172,95	172,94	172,945	172,92	172,95	172,95
Fr. B.	12,48	12,488	12,491	12,48875	12,49	12,49	12,4865	12,49	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,02	127,02	127,025	127,10	127,02	127,02	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,60	1741,60	1741,70	1741,60	1741,50	1741,59	1741,525	1741,65	1741,62	1741,40
Dm. occ.	156,61	156,64	156,66	156,63	156,60	156,62	156,63	156,62	156,63	156,61
Scell. Austr.	24,07	24,075	24,07	24,07625	24,05	24,07	24,075	24,07	24,07	24,07
Escudo Port.	21,73	21,715	21,75	21,73	21,70	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 26 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	91,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,625
1 Franco svizzero	144,214
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	172,95
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	127,022
1 Lira sterlina	1741,562
1 Marco germanico	156,63
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini dei concorsi ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Messina e Siracusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 1° e 18 novembre 1961, con i quali sono stati indetti i concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Messina (classe 1ª *A*) e di Siracusa (classe 1ª *B*);

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la partecipazione ai concorsi per la nomina dei titolari delle suddette segreterie generali;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 27 giugno 1942, n. 851;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Messina (classe 1ª *A*) e di Siracusa (classe 1ª *B*).

Art. 2.

Fatti salvi i diritti di coloro che, alle date di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti, avevano già presentata domanda di partecipazione ai predetti concorsi e che hanno facoltà di integrare la domanda stessa con altri titoli di merito, sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 10 gennaio 1964, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 200, corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

(*Omissis*).

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Ministro: RUMOR

(10085)

Concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie di Comuni della classe terza vacanti nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1963, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie vacanti dei Comuni della classe terza, ivi inclusa quella del comune di Tortona (Alessandria);

Considerato che al comune di Tortona, con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1963, è stato assegnato un segretario generale di 2ª classe e, di conseguenza, il predetto Comune è stato compreso i Comuni della classe seconda a norma dell'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario stralciare quella segreteria dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza, di cui al bando del predetto concorso;

Visti il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 7 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

La segreteria del comune di Tortona (classe 2ª) è stralciata dall'elenco delle sedi vacanti della classe terza, di cui al bando del concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie dei Comuni della classe terza vacanti nel territorio della Repubblica, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Roma, addì 15 novembre 1963

(10013) p. *Il Ministro*: BISORI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli a undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, di cui due riservati alle donne, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 17 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 settembre 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1963, registro n. 20 Interno, foglio n. 341, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per titoli a undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, di cui due riservati alle donne, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1961.

(9922)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 185 in data 15 giugno 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Balducci dott. Mario, veterinario provinciale;

Pedini prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Trovarelli dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Carlo Le Rosa, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Ascoli Piceno, addì 16 novembre 1963

(9934) *Il veterinario provinciale*: BALDUCCI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero, in data 9 marzo 1963, con il quale venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1962 (Alassio, Loano, Osiglia, Consorzio: Stellanello Testico);

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44, lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Princiotta dott. Aldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;

Rinonapoli dott. prof. Giuseppe, primario chirurgo degli Istituti ospedalieri Santa Corona (1ª categoria) Pietra Ligure;

Cotti dott. prof. Luigi, primario medico dell'Ospedale San Paolo di Savona (1ª categoria);

Pagliari dott. prof. Mario, medico condotto.

Segretario:

Bruno dott. Bartolomeo, direttore sezione di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale nonchè a quello dei Comuni interessati.

Savona, addì 11 novembre 1963

Il medico provinciale: LOMBARDI

(9901)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 736 in data 16 febbraio 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto rispettivamente nel comune di Goro e nel comune di Ro, frazione di Guarda, vacanti alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e 55 del Regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Sproccati Sanzio	punti 50,12 su 100
2.	Govoni Primo	» 46,54 » »
3.	Pesce Mario	» 44,00 » »
4.	Bertocco Alessandro	» 42,74 » »
5.	Bortolotto Fulvio	» 40,30 » »
6.	Locatelli Umberto	» 39,96 » »
7.	Pata Pasquale	» 39,40 » »
8.	Pedriali Lanfranco	» 39,30 » »
9.	Stigliano Vincenzo	» 39,08 » »
10.	Raneri Domenico	» 39,025 » »
11.	Mella Francesco	» 38,96 » »
12.	Rosati Nicola	» 38,50 » »
13.	Venturelli Giovanni	» 37,44 » »
14.	Celletti Gualtiero	» 37,00 » »
15.	Pieri Piergiorgio	» 36,50 » »
16.	Benedetti Luigi	» 36,26 » »
17.	Tesei Paolo Vittorio	» 36,25 » »
18.	Biscotti Tommaso	» 36,10 » »
19.	Melotti Gianfranco	» 36,00 » »
20.	Ricucci Giuliano	» 35,75 » »
21.	Morellini Eugenio	» 35,50 » »
22.	Tonelli Gianfranco	» 35,48 » »
23.	Bellato Tonino	» 35,36 » »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello dei comuni di Goro e di Ro.

Ferrara, addì 11 novembre 1963

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4093 dell'8 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di Guarda Ferrarese del comune di Ro e del comune di Goro, vacanti alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte mediche a fianco segnate:

1) Sproccati Sanzio: Guarda Ferrarese (Ro);
2) Govoni Primo: Goro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello dei comuni di Goro e di Ro.

Ferrara, addì 11 novembre 1963

Il medico provinciale: SCANDURA

(9859)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.